

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 1957, N. 15

**Erogazione di contributi a favore degli Istituti di patronato
e di assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma
della legge 30 marzo 2001, n. 152^{1 2 3 4 5 6}**

Art. 1

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire a favore degli Enti di Patronato ed assistenza sociale costituiti o riconosciuti a norma della legge 30 marzo 2001, n. 152, ed operanti nella Regione, mediante la concessione di contributi, concorsi e sussidi allo scopo di integrare quelli a cui si provvede con legge dello Stato e di sostenere l'attività di assistenza svolta per l'accesso dei cittadini agli interventi in materia di previdenza integrativa e assistenza sociale previsti dalla Regione e dalle Province autonome di Bolzano e di Trento. Possono inoltre essere riconosciuti contributi per l'assistenza svolta ai cittadini per

¹ In B.U. 13 agosto 1957, n. 33.

² La presente legge è priva della numerazione dei commi in quanto non pubblicati sul BUR.

³ Si veda il DPGR 21 dicembre 1995, n. 22/L che approva il regolamento di esecuzione della presente legge regionale, modificato dal DPGR 19 dicembre 2006, n. 14/L. Si veda ora il nuovo regolamento di esecuzione, approvato con DPRReg. 22 dicembre 2009, n. 10/L.

⁴ Sono abrogate le norme della presente legge regionale incompatibili con quanto disposto dall'art. 13 della l.r. 16 luglio 2004, n. 1, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. Si veda anche il comma 10 per la decorrenza dell'applicazione di tale disposizione.

⁵ Titolo così modificato dall'art. 8, comma 1, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁶ Si veda il DPRReg. 5 maggio 2005, n. 8/L, che approva il testo coordinato delle disposizioni della presente legge.

l'accesso agli interventi in materia di lavoro e alle connesse attività di supporto previsti dalle due Province autonome.⁷

Art. 2⁸

1. L'assegnazione dei contributi è fatta ai/alle rappresentanti delle sedi provinciali degli Enti di cui all'articolo 1 sulla base di criteri e disposizioni stabiliti con regolamento regionale.

Art. 3

La richiesta del contributo deve essere inoltrata dalle Sedi provinciali degli Enti interessati agli uffici provinciali territorialmente competenti, non oltre il 30 aprile di ogni anno e deve essere corredata dai dati statistici relativi all'attività svolta da ciascun Ente durante l'anno precedente.⁹

La concessione dei contributi è condizionata all'osservanza da parte degli Enti di Patronato delle norme contenute nella legge 30 marzo 2001, n. 152, ed è proporzionata all'entità del lavoro svolto da ciascun Ente durante l'anno precedente.¹⁰

⁷ Comma dapprima modificato dall'art. 8, comma 2, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1, quindi dall'art. 2, comma 5, della l.r. 14 dicembre 2010, n. 4 (legge finanziaria) e successivamente dall'art. 2, comma 1, della l.r. 15 dicembre 2016, n. 17.

⁸ Articolo sostituito dall'art. 8, comma 3, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

⁹ Comma modificato dapprima dall'art. 8, comma 4, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1 della l.r. 16 dicembre 2020, n. 5.

¹⁰ Comma modificato dall'art. 8, comma 5, della l.r. 18 febbraio 2005, n. 1.

Art. 4

Le spese relative fanno carico ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio regionale a partire dall'esercizio 1958.

Art. 5

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1958.
